

Forlì, Luglio 2008

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BERTINORO

**REDAZIONE DEL P.A.E. COMUNALE IN ADEGUAMENTO  
AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA  
Approvato con delibera del Consiglio Provinciale  
N° 12509/22 del 19.02.2004**

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N°  
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°

DEL  
DEL

**A L L E G A T O E**

**LEGGE REGIONALE N. 17 del 18.07.1991 in materia di cave e torbiere -  
SCHEMA CONVENZIONE - TARIFFE DI ESCAVAZIONE -  
AUTORIZZAZIONE CAVE RICADENTI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO  
PAESAGGISTICO E SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE SERVIZIO VIA – MODELLO DI DENUNCIA DI  
ESERCIZIO - FAC-SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER  
L'ATTIVITA' ESTRATTIVA - REGOLAMENTO AMM.NE PROV.LE DI FORLÌ'  
– CERTIFICATO DI ACCETTABILITA' DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE  
FINALE**

Comune di Bertinoro  
Provincia di Forlì-Cesena

**LEGGE REGIONALE N. 17 del 18.07.1991  
in materia di cave e torbiere**

## **SCHEMA CONVENZIONE**

**AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 E 12,  
FRA:**

Il Comune di Bertinoro (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale \_\_\_\_\_ nella persona del Responsabile del settore tecnico-manutentivo, \_\_\_\_\_, agente nella suddetta qualità e non altrimenti, che svolge le funzioni di cui all'art. 107, del TUELL attribuitogli con decreto del sindaco n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

la Ditta \_\_\_\_\_ (che in seguito verrà citata come Ditta), con codice fiscale e P.I. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, in qualità di ditta esercente dell'attività estrattiva, nonché proprietaria dei terreni oggetto dell'attività estrattiva;

premesse:

- che la Ditta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_\_ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di conglomerato ed arenaria;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata \_\_\_\_\_ ed identificata come \_\_\_\_\_ del P.A.E. del Comune di Civitella di Romagna adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, e successiva variante al PAE approvata con delibera di consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_;
- che la stessa area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di Civitella di Romagna foglio \_\_\_\_, particelle n. \_\_\_\_\_ di proprietà della Ditta, e che confina sul lato sud ed ovest con terreni di \_\_\_\_\_, sul lato nord-est con \_\_\_\_\_, che ha autorizzato la ditta a procedere con l'estrazione fino al confine con la sua proprietà, e sul lato est con la proprietà \_\_\_\_\_;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di proprietà della Ditta o da contratto di locazione stipulato con \_\_\_\_\_,
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/1991 ed alle specifiche disposizioni delle Norme di Attuazione del PAE in argomento;
- che il progetto di coltivazione \_\_\_\_\_ è stato preliminarmente sottoposto alla procedura di \_\_\_\_\_ (screening o V.I.A.) ai sensi della L.R. 35/2000 (disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale);
- che con delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il progetto ha superato la procedura di \_\_\_\_\_ (screening o V.I.A.) a condizione dell'osservanza di alcune prescrizioni;
- che sono stati acquisiti:
  - ◆ il parere favorevole della commissione infraregionale per le attività estrattive, espresso nella seduta del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ pratica n. \_\_\_\_\_ del registro cave, nel rispetto delle indicazioni di progetto e di alcune prescrizioni;
  - ◆ il parere favorevole della Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi dell'azienda U.S.L. di Forlì, dipartimento di sanità pubblica, datato \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, condizionato alle prescrizioni contenute nel parere di ARPA prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nel parere SPSAL prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- ◆ l'autorizzazione n. 545 del 19/11/2004 prot. n. 12768/04, rilasciata dalla comunità montana dell'appennino forlivese, nei riguardi del vincolo idrogeologico;
  - che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;
  - che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, 2° comma, della L.R. 17/1991 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
  - che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio tecnico del Comune (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto).
  - che detti elaborati di progetto sono così costituiti:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## **TITOLO I ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

### **Art. 1 Superficie di cava**

La superficie complessivamente interessata dall'intervento per l'estrazione di conglomerato e arenaria, nel settore sud-est del polo estrattivo n. \_\_\_\_ "\_\_\_\_\_", concerne complessivamente una superficie di \_\_\_\_ mq, di cui \_\_\_\_\_ mq all'interno del polo. I restanti \_\_\_\_ mq riguardano l'area di deposito temporaneo prevista dal PAE all'esterno del polo in oggetto. La superficie specificatamente interessata dalla cava, ricadente esclusivamente entro il polo è di \_\_\_\_\_ mq. Le aree di transito, manovra e deposito temporaneo si estendono complessivamente su \_\_\_\_\_ mq di cui \_\_\_\_\_ mq fuori dal polo.

### **Art. 2 Tipo di materiale da coltivare**

Il materiale da estrarre è costituito da \_\_\_\_\_; il volume utile massimo estraibile è di mc. \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ mc di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ mc di \_\_\_\_\_, così come indicato dagli atti di progetto, ed in conformità a quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione.

### **Art. 3 Lavori di coltivazione**

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale, così come previsto dagli atti di progetto;
- b) i lavori dovranno procedere sempre dall'alto verso il basso nel rispetto del piano di coltivazione di cui agli atti di progetto;
- c) in ogni momento delle lavorazioni il terreno di copertura (terreno agricolo più eventuale cappellaccio sterile) dovrà risultare asportato per la distanza minima di 5 (cinque) metri dal ciglio superiore del fronte di scavo e dovrà avere una pendenza minore o uguale a \_\_\_\_° misurati sulla orizzontale; il terreno di copertura dovrà essere accantonato così come specificato in precedenza;
- d) la profondità massima raggiungibile è di m \_\_\_\_\_ rilevati rispetto l'attuale piano campagna;
- e) in considerazione del fatto che per la coltivazione verrà utilizzato dell'esplosivo come mezzo di abbattimento, la ditta dovrà informare, per la preventiva approvazione, il comune con una relazione tecnica che illustri le fasi dell'abbattimento e gli effetti eventuali sui tempi e sui modi della coltivazione e della sistemazione finale; l'approvazione del comune si intende, comunque acquisita nel caso in cui, entro quindici giorni dalla presentazione della relazione tecnica di cui sopra, il comune non abbia comunicato rilievi in proposito;
- f) per l'utilizzazione di esplosivo come mezzo di abbattimento, l'orario di effettuazione delle volate, da indicare nell'ordine di servizio per lo sparo delle mine prescritto dall'art., 305 del DPR 09/04/1959, n. 128, dovrà essere concordato col comune al fine di minimizzare il disturbo nelle aree circostanti la cava.
- g) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla Ditta entro 15 gg. dalla presentazione della documentazione.
- h) La ditta ha l'obbligo di comunicare al comune tramite fax, con almeno un giorno di anticipo, l'inizio delle diverse fasi di scavo, per permettere al personale addetto al controllo l'effettuazione di sopralluoghi per la verifica del rispetto delle pendenze e delle profondità di scavo, sia a cappellaccio scoperto, sia a scavo ultimato con asportazione totale del materiale utile;
- i) conformemente a quanto stabilito dagli artt. \_\_\_\_\_ delle norme tecniche di attuazione del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + m 1,00 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'ufficio tecnico comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- l) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel PAE, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto d) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- m) installazione a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, di tutti i piezometri di controllo previsti fornendo contestualmente all'Ufficio Geologico del Comune apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti. Le letture delle quote piezometriche dovranno essere trasmesse al succitato Ufficio con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

#### **Art. 4**

#### **Perimetrazione area di cava**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A. del PAE, termini lapidei inamovibili e visibili, costituiti da paletti in ferro con bande rosso-bianche, h. cm 150 e cementati al suolo con sopra tabella indicante il numero della sezione e del termine lapideo, di delimitazione

dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico comunale per i dovuti controlli. Tutta l'area di cava dovrà essere recintata con apposita recinzione ed installato un adeguato cancello all'ingresso della stessa; dovranno essere installati i cartelli monitori (scavi pericolosi, uso esplosivo, ecc..)

**Art. 5**  
**Cartello all'accesso della cava**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto,
- denominazione della cava,
- ditta esercente,
- direttore dei lavori,
- sorvegliante,
- estremi dell'atto autorizzativo,
- scadenza autorizzazione convenzionata.

**TITOLO II**  
**TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

**Art. 6**  
**Denuncia inizio lavori**

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini e nei modi previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9/04/1959, n. 128, così come modificato e integrato dal D.Lgs 624/96 (articoli 18 e 20), al Comune, al Servizio Difesa del suolo e Beni Ambientali della Provincia di Forlì-Cesena, ed alla A.U.S.L. di Forlì, allegando alla denuncia il Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art. 6 del D.Lgs 624/96. Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio Difesa del suolo e Beni Ambientali della Provincia ed alla A.U.S.L. di Forlì copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e, se ancora non fosse stato fatto, anche la comunicazione di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs 624/96).

**Art. 7**  
**Durata autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991 e dell'art. 13 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione per l'estrazione e la relativa sistemazione, è fissata in **anni \_\_\_\_** a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione. La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della convenzione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dell'avvenuta effettuazione.

**Art. 8**  
**Proroga della convenzione**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/1991, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque avere durata complessiva superiore ad anni uno.

**Art. 9  
Tariffe**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/1991. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

**Art. 10  
Garanzia per obblighi della convenzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/1991, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura:
  - di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) corrispondente al 100% della spesa presunta di recupero paesaggistico-ambientale dell'area e per la realizzazione delle seguenti opere:
    - riprofilatura e modellamento dell'area scavata;
    - realizzazione di capofossi, di scoline, fossi secondari e delle strutture antierosione;
    - rinaturalizzazione post-coltivazione;
    - sistemazione e demolizione finale di ripristino delle piste provvisorie di servizio all'interno dell'area di cava;
    - ripristino a destinazione agricola dell'area, con concimazione organica del terreno;
    - ripristino e sistemazione delle strade pre-esistenti di collegamento all'area di cava;
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_ rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di cambiare istituto assicuratore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della polizza, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto che conferma la permanenza della polizza e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d) nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/1991 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art.1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.
- g) In funzione della progressione estrattiva e delle effettive opere di sistemazione già attuate, la Ditta può chiedere al Comune, all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo Art. 17 ed in relazione all'accertato stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, la corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

**Art. 11**

### **Svincolo della fidejussione**

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal responsabile del settore tecnico sulla base di una istruttoria dell'Ufficio stesso. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) Fintanto che il responsabile del settore tecnico non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine al pagamento degli oneri estrattivi ed alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c) La Ditta dovrà fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente art. 11.

### **Art. 12**

#### **Lavori di sistemazione finale difformi**

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto l'Amministrazione comunale concede un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

### **Art. 13**

#### **Opere connesse con la coltivazione/danni**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R.17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) alla realizzazione dei fossi scolo sia temporanei che permanenti ed in generale ad una corretta regimazione delle acque meteoriche;
- c) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulle strade di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- d) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- e) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

- f) a non eseguire viaggi connessi al trasporto dei materiali sulla viabilità ad essi consentita, dalle ore --:-- alle ore --:-- e dalle ore --:-- alle ore -:-- di ogni giorno.

#### **Art. 14 Registrazione**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n. 634.

#### **Art. 15 Permesso di costruire/DIA**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie disciplinate dalla legge regionale n. 31/2002. Non necessitano, quindi, del permesso di costruire o della DIA, le piste e la viabilità provvisoria di accesso all'interno dell'area di cava, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento edilizio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia (in particolare per ogni manufatto non indicato negli elaborati di progetto).

#### **Art. 16 Mancato pagamento oneri**

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/1991) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

Il Comune potrà comunque rivalersi per il pagamento degli oneri estrattivi, sulla fideiussione di cui all'art. 10 della presente convenzione.

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLI**

##### **Art. 17**

#### **Misure e controlli - relazione annuale sull'attività estrattiva**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale avvertito tramite fax con almeno tre giorni di anticipo, o in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere annuale di cui al precedente art. 9.

A fine escavazione l'importo di conguaglio dell'onere dovrà essere calcolato sul quantitativo autorizzato al netto delle eventuali intrusioni disciplinate all'art. 28 e delle rate annuali già liquidate.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

#### **Art. 18**

##### **Vigilanza e controlli**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### **TITOLO IV**

##### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 19**

##### **Lavori di manutenzione**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 20**

##### **Varianti**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo del materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/1991 agli artt. 11,12,13,14.

#### **Art. 21**

##### **Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

#### **Art. 22**

##### **Deroghe ex art. 104 DPR 128/59**

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione

necessaria che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

#### **Art. 23**

##### **Sistemazione finale - discarica**

La sistemazione finale della cava dovrà essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali diverse operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

E' ammessa, per la sistemazione finale, l'apporto di materiale di buona qualità proveniente dall'esterno previo avallo del Comune.

#### **Art. 24**

##### **Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 8 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Comune.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### **Art. 25**

##### **Rinvenimento di ordigni bellici**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori, di mettere in atto e mantenere le misure di sicurezza necessarie per evitare il rischio di scoppio accidentale e di furto e di comunicare senza indugio tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

#### **Art. 26**

##### **Locali di servizio per il personale**

Dovranno essere installati e mantenuti in esercizio i locali di servizio per il personale prescritti dalle vigenti normative di settore. Detti locali, anche in relazione alla durata prevista per l'attività di cava, dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Comunale di Igiene (altezze,

RIA, ecc.). Dovranno infine essere rimossi entro in data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 27**

##### **Eventuali pesature inerti**

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 28**

##### **Situazioni non prevedibili**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddizione la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 17 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

#### **Art. 29**

##### **Rinvio alle altre norme vigenti**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### **Art. 30**

##### **Contenzioso**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

#### **Art. 31**

##### **Escavazione per settori distinti**

L'escavazione dell'area potrà avvenire per settori distinti, autorizzati con specifici provvedimenti facenti capo alla presente convenzione che comprende gli obblighi assunti dalla ditta sull'intera area di cava, nel rispetto del quantitativo complessivo di materiale utile estratto previsto dall'art. 2, della durata complessiva dell'attività estrattiva di cui all'art. 7 e del progetto finale di sistemazione generale approvato.

#### **Art. 32**

##### **(Viabilità)**

Per quanto riguarda la viabilità comunale e vicinale necessaria per l'accesso e per i trasporti dall'area di cava, viene utilizzata la strada comunale \_\_\_\_\_.

Su detto tratto di strada la Ditta si obbliga ad eseguire i seguenti interventi di manutenzione:

- il fondo stradale dovrà essere costantemente mantenuto in buone condizioni di manutenzione, ricaricando gli eventuali avvallamenti e le buche con idoneo materiale (ghiaia, pietrisco, stabilizzato e materiale bituminoso nel tratto asfaltato);
- le fossette ed i tombini devono essere costantemente puliti, onde permettere all'acqua di defluire regolarmente, senza causare danni alla sede stradale.

La Ditta, inoltre, si obbliga ad eseguire, entro la validità della presente Convenzione e solo nel caso che la stessa Società non sia più titolare di ulteriori concessioni sull'intero polo o ambito in

località \_\_\_\_\_ del Comune di Bertinoro previsto dal vigente PAE comunale, a sue cure e spese, la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (bynder) dello spessore non inferiore a cm. 10.

Pertanto tale pavimentazione sarà eseguita solo con l'esaurirsi del traffico indotto dall'attività estrattiva di cava e con l'ultima Convenzione dell'intero polo o ambito estrattivo denominato " \_\_\_\_\_ " del Comune di Bertinoro.

Tale onere quindi andrà inserito nelle eventuali successive convenzioni per il proseguimento dell'attività estrattiva nel suddetto polo del PAE comunale vigente.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo la Ditta ha presentato garanzia finanziaria mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con l'istituto \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_, sostitutiva della polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dell'importo di L. \_\_\_\_\_, presentata in occasione di precedenti autorizzazioni estrattive nel polo in oggetto.

### **Art. 33**

#### **(Pendenza delle scarpate e altezza dei fronti di scavo)**

Le pendenze delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione ed in seguito ai ripristini, devono essere tali da garantire le condizioni di massima sicurezza. La pendenza e l'altezza dei fronti di scavo e di ripristino dovranno essere verificate con specifici calcoli di stabilità a firma di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di prove, indagini in sito e di laboratorio, tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59, nel D.Lgs 624/96, nel D.M. n. 47 dell'11.3.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", pubblicato sul Suppl. della G.U. n. 127 dell'1/5/88 e nella Circ. Centr. Tecn. N. 98/98 istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazioni. Le verifiche dovranno essere condotte anche con effetto sismico.

In ogni momento delle lavorazioni il terreno di copertura (terreno agricolo più eventuale cappellaccio sterile) dovrà risultare asportato per la distanza minima di 5 (cinque) metri dal ciglio superiore del fronte di scavo e dovrà avere una pendenza minore o uguale ad 1 su 2.

Le verifiche di stabilità degli scavi dovranno essere estese, per un sufficiente intorno, anche a monte e fuori delle aree di scavo, con una distanza minima pari all'altezza degli scavi.

## **TARIFFE DI ESCAVAZIONE**

**AUTORIZZAZIONE CAVE RICADENTI IN AREE  
SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO  
E**

**SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE SERVIZIO VIA**

## **MODELLO DI DENUNCIA DI ESERCIZIO**

**FAC-SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA**

# **REGOLAMENTO AMM.NE PROV.LE DI FORLI'**

## CERTIFICATO DI ACCETTABILITA' DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE

*Comune di Bertinoro*

Prot. Generale n. ....

Bertinoro, .....

OGGETTO: Polo n° ..... (o Ambito n°.....) sito in località.....  
Trasmissione del certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione finale.

Spett.le Ditta

.....  
.....

IL RESPONSABILE del SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Vista la comunicazione di cessazione dell'attività di cava pervenuta in data .....;  
Visti gli atti tecnici allegati alla convenzione Notaio .....Rep. n. .... del .....

Vista l'attestazione di ultimazione lavori di escavazione e di regolare sistemazione finale redatta dal direttore dei lavori in data.....;

Visto il rilievo planimetrico dello stato finale dell'area redatto in data ..... dal Geom. ...., da cui risulta la conformità al progetto della sistemazione finale dell'area oggetto dell'attività estrattiva;

Accertata, durante il sopralluogo eseguito in data ..... dal Dott. Geol. ...., la completa sistemazione finale dell'area di cava;

Visto il riferimento del Servizio Viabilità di questo Comune da cui emerge l'assenza di danni arrecati al manto stradale ed alla viabilità della zona;

#### CERTIFICA

Ai sensi della L.R. n° 17 del 1991 ed in particolare secondo quanto previsto nella convenzione Notaio ....., Rep. N..... del ....., salvo vizi occulti o altro, la completa e regolare esecuzione dei lavori di sistemazione finale;

#### DISPONE

Lo svincolo della garanzia fideiussoria n. .... di € ..... contratta in data ..... presso .....

IL RESPONSABILE del SETTORE  
TECNICO MANUTENTIVO